Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Marche
Gian Mario Spacca
Al Sig. Assessore regionale Marche
Pietro Marcolini
e p. c. Al Sig. Presidente del Tribunale di Ancona
" " Al Sig. Prefetto della provincia di Ancona
" " Al Sig. Presidente della Sezione Regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti
" " Al Sig. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Ancona
" " Al Sig. Sindaco di Ancona
" " Alla Sig. Presidente della provincia di Ancona
Loro indirizzi

Oggetto: istanza ai sensi dell'art.6, punto 1. del D.P.R. 361/2000 per segnalare l'esistenza di cause di estinzione della personalità giuridica della fondazione "Le Città del Teatro T.S.M.", di cui all'art. 27 del codice civile.

Signor Presidente Spacca, Signor assessore Marcolini,
gli scriventi, in qualità di soggetti interessati, in quanto componenti del Consiglio comunale di Ancona, inviano Loro, in allegato, la Pronuncia ex art. 1, comma 168, legge n. 266/2005, sul bilancio di previsione 2011, del Comune di Ancona, contenente la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti.

La predetta deliberazione segnala tre gravi irregolarità contabili, concentrate in particolare sulla gestione della fondazione "Le Città del Teatro-TSM"; concede in modo cortese, quanto fermo, il tempo necessario a rimediare a tali irregolarità fino al 30 settembre 2012. Invece, stando agli articoli di stampa, alla Mozione depositata dal Sindaco di Ancona, inserita all'o.d.g. aggiuntivo per la riunione del Consiglio comunale del 26 aprile 2012, successivamente annullato in quanto trasmesso in violazione del Regolamento del Consiglio comunale di Ancona, nonché alla dichiarazione stampa dell'Assessore regionale alla cultura Pietro Marcolini, i Soci pubblici della predetta fondazione, perseverano, ad avviso degli scriventi, nella più ampia presunzione di impunità, a produrre debiti e ad omettere atti d'ufficio che, visto lo stato di continuo superamento degli stanziamenti previsti e la condizione di deficit strutturale della Fondazione, rappresentano atti in danno del patrimonio dell'Ente comunale fondatore.

Come è noto alle Signorie Loro, la Fondazione "Le città del Teatro" è stata iscritta il 3 agosto 2001, nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Regione Marche con D.G.R. n. 723/2001, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L'art. 25 del Codice civile (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni), stabilisce che "l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un **commissario straordinario,** qualora gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. ..omissis.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori."

Il D.P.R. 361/2000 all'art. 5 stabilisce: "1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle

prefetture ovvero **dalle regioni** o dalle province autonome competenti."

L'art 6 stabilisce: "1. La prefettura**, la regione** ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause dell'estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e da comunicazione dell'estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche."

L'art. 27 del codice civile stabilisce: " Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile."

Pertanto, ad avviso degli scriventi, **la regione Marche avvii con urgenza le procedure atte a dichiarare l'effettivo stato di insolvenza, così come già evidenziato dalla delibera della Corte, e la conseguente perdita della capacità giuridica determinata dalla distruzione del fondo di dotazione e agisca immediatamente per la nomina del commissario straordinario della Fondazione "Le città del Teatro".** Se non lo fa d'ufficio, si profilerebbe un'omissione d'atto d'ufficio. Tutto ciò nel prioritario interesse di salvaguardare il patrimonio pubblico che a seguito degli illegittimi conferimenti immobiliari preannunciati subirebbe un grave e irreparabile danno.

Non può sfuggire Loro, Signor Presidente della Regione e Signor Assessore, la gravità del fatto che gli Amministratori della fondazione TSM, **nel corso di un decennio, (con perdite conseguite anche durante la sindacatura Gramillano, e durante la Presidenza Spacca –Marcolini: nel 2009 perdita di 560.000 euro; nel 2010 perdita di 640.000 euro, ancora sconosciuta la perdita 2011, in quanto la Regione, come componente del C.d.A., si rifiuta di approvare il bilancio consuntivo 2011 e il preventivo 2012 benché la legge stabilisce la scadenza del 30 aprile di ogni anno. Lo spostamento della scadenza al 30 giugno è solo una rarissima eccezione, che oltre a dover essere ampiamente motivata, deve trovare giustificazione nell' IMPOSSIBILITA' DI COMPLETARE I CONTEGGI IN MANIERA VERITIERA)** e che hanno provocato una situazione finanziaria, come evidenziato dalla Corte dei Conti, da dissesto finanziario. Una emorragia di denaro pubblico stimabile nel periodo 2004/2010, in oltre 22 milioni di euro. E non solo. La Corte, ripetutamente, segnala:

- *"La dotazione patrimoniale della Fondazione **era infatti già da tempo incompatibile (già da prima del 2006)** con il fine perseguito, così come in tutti gli esercizi finanziari chiusi in perdita e costantemente rifinanziati con contributi annuali."*
- *"una struttura finanziaria non equilibrata e una evidente sottocapitalizzazione del patrimonio, elemento costitutivo strutturalmente imprescindibile nelle **fondazioni tale da mettere in forse l'esistenza dei requisiti previsti dal codice civile fin da tale esercizio** (2005)."*
- "*Per anni la struttura di bilancio della Fondazione ha risentito della grave perdita del 2005 che ha determinato un patrimonio netto negativo, **fino ad incidere sulla stessa possibilità di una esistenza giuridica."***
- *"La grave situazione di perdite reiterate di **esercizio mette a rischio addirittura la stessa natura stabile del Teatro".***

Inoltre, per i Soci, si potrebbero configurare non poche responsabilità in quanto:

1) Le garanzie fideiussorie, al pari degli impegni finanziari che superano la durata dei bilanci approvati *"Come è noto le concessioni di tale forma di garanzia è peraltro di competenza consiliare ex art 207 del TUEL". Regole già presenti nella legge 142/90 e nel Decreto Legislativo 77/95. Eppure stando al bilancio una prima fideiussione per TSM è stata approvata con Delibera di Giunta 342 del 24 maggio 2000 per un importo di 1.807.599,15. Né figura a bilancio l'esposizione del Comune per gli scoperti autorizzati alla Fondazione TSM né alla Fondazione Muse. Chi garantisce?*
2) *"Il legislatore ha previsto nell'art.42, comma 2 lett. B e nell'art. 171, comma 4, la*

*possibilità di **impegni pluriennali**, rafforzandone la natura autorizzatoria **con la competenza consiliare,** non sembra comunque possibile un utilizzo di tale Istituto per il frazionamento di partite debitorie che dovrebbero trovare adeguata e completa rappresentazione nell'esercizio di riferimento.*
*L'art. 244 del TUEL stabilisce, infatti, una specifica disciplina per l'ipotesi in cui esistono crediti di terzi nei confronti dell'Ente ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio, né con lo strumento del debito fuori bilancio, **prevedendo che si determini il dissesto finanziario**."*
*Qualora non si riesca con i mezzi indicati a far fronte agli obblighi giuridici il Comune dovrebbe quindi cessare la fase fisiologica della gestione in quanto **il frazionamento del debito su base pluriennale non costituisce strumento ordinariamente ammissibile**."*

Come Ella, Signor Presidente della Regione, può valutare, gli atti da compiere sono tanto semplici quanto dovuti.

Stupefacenti pertanto appaiono le dichiarazioni stampa dell'Assessore Pietro Marcolini, che vorrebbe imporre al Comune di Ancona e ai Soci, compresa la Regione Marche, atti contrari alla legge, atti che suonerebbero come uno schiaffo istituzionale alla Corte dei Conti e offesa ai cittadini di Ancona, che dovrebbero pagare i danni derivati dalla pluriennale mala gestione della Fondazione "Le Città del Teatro-TSM".

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

I Consiglieri comunali di Ancona
On. Eugenio Duca Dott. Andrea Quattrini

Ancona 07 maggio 2012